

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 156)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1958

### Aumento del fondo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 luglio 1939, n. 1240, ha creato, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, l'Istituto centrale del restauro, con finalità vitali per la conservazione del patrimonio artistico nazionale, che si concretano nella esecuzione, nel controllo e nella consulenza per il restauro delle opere di antichità e di arte, nello svolgimento di ricerche scientifiche dirette a perfezionare ed unificare i metodi di restauro, nello studio dei mezzi tecnici più efficienti per la conservazione delle opere medesime e, infine, nell'insegnamento del restauro.

Per l'assolvimento di tali compiti l'Istituto deve servirsi di una complessa attrezzatura tecnica e scientifica, costituita da un laboratorio di restauro nelle sue varie specialità, da un gabinetto di fisica e radiografia, uno di chimica, uno di microbiologia e uno fotografico, da un archivio per la documentazione del restauro e, infine, da una biblioteca specializzata per le scienze, la tecnica del restauro e la storia dell'arte.

Questa particolare struttura dell'Istituto richiede una dotazione di fondi sufficiente almeno ad evitare che l'attività di esso debba essere forzatamente contenuta entro limiti spesso non corrispondenti alle effettive e urgenti necessità di un patrimonio artistico ricchissimo come quello italiano, il quale, oltre alla normale usura del tempo, ha subito gravi danni durante il periodo bellico.

Ora, per le molteplici esigenze di funzionamento e incremento dell'Istituto, è stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 1.500.000 e tale limitazione di mezzi determina nella attività dell'Istituto dei rallentamenti ed appare, comunque, assolutamente inadeguata.

Per conciliare l'esigenza di maggiori mezzi da parte dell'Istituto con le attuali condizioni dell'Erario, si propone che il fondo fisso annuo a carico dello Stato a favore dell'Istituto stesso venga elevato, a partire dal corrente esercizio finanziario, a lire 5 milioni.

A ciò è appunto inteso l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il fondo annuo fisso a carico dello Stato stabilito per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1958-1959, a lire 5 milioni.

**Art. 2.**

Alla maggiore spesa di lire 3.500.000, derivante, nell'esercizio finanziario 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.